



ORDINANZA N. 52 DEL 23/10/2023

Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO DEL COMUNE DI FLERO - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE ALLA DATA DEL 23/10/2023.

IL SINDACO

Visti l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che il Comune di Flero è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visti:

- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno; 11 DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 23 ottobre e il 8 aprile;

Considerato:

- L'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;
- che Le temperature registrate a Brescia e periferia dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;
- che il Comune di Flero è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria
- che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- che a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico;



- che la riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti:

- Il regolamento UE 2022/1369; • Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022;
- L'art. 39 dello Statuto del Comune di Flero

ORDINA

Per tutti gli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, presenti sul territorio le seguenti condizioni:

- la **riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 23/10/2023 al 08/04/2024;**
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1 del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR XI/3502/2020 al paragrafo 7 punto lett.b) dell'allegato, ossia 19°C+2°C di tolleranza;

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune e la pubblicazione nella Home page del sito web comunale;

**ORDINA
AI TRESI'**



ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVISA

che contro il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Pietro Alberti / INFOCERT SPA
Documento informatico con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82